

STATUTO

Lo Statuto è composto da 17 articoli: approvato dagli 8 Soci Fondatori, esso viene riportato integralmente e ne costituisce parte integrante sotto forma di allegato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata **"INSIEME PER LUNGHEZZA"** con sede provvisoria in via delle Cerquete, 15 Lunghezza in Roma.

Art. 2 - SCOPI E DURATA

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a. Mantenere vivi i legami, lo spirito e le tradizioni del quartiere, rinsaldando i vincoli di amicizia e di solidarietà, contribuendo al miglioramento della qualità di vita della popolazione;
- b. Promuovere manifestazioni culturali, sportive, religiose, feste locali sempre nell'ambito del quartiere;
- c. Raggiungere gli obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo, seguendo linee guida chiare e condivise.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo

ART. 4 – I SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, uomini e donne, che abbiano compiuto il 16° anno di età e che accettano le condizioni dell'Atto Costitutivo dello Statuto.

- I Soci hanno l'obbligo morale di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione per conseguire gli scopi associativi.
- Essi si impegnano ad osservare lo Statuto, le norme, le regole e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- Sono tenuti a partecipare alle Assemblee ed a versare le quote associative entro il 31 Gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

L'appartenenza all'Associazione cessa nei seguenti casi:

- dimissione volontaria presentata per iscritto alla Presidenza;
- mancato versamento della quota sociale annuale;
- espulsione, per giusta causa, da parte del Consiglio Direttivo, ratificata dalla maggioranza dei 2/3 dello stesso Consiglio.

Art. 5 - CATEGORIE DEI SOCI

I soci si dividono in tre categorie:

- a. **SOCI FONDATAORI**: sono coloro che, avendo maturato alla data del 16/01/2012 i requisiti previsti al punto 5 dell'Atto Costitutivo, hanno costituito l'Associazione medesima.
- b. **SOCI ORDINARI**: sono tutti coloro che hanno maturato il requisito in data successiva al 16/01/2012 e vengano ammessi;
- c. **SOCI ONORARI**: sono Personalità di rilevanza locale, che abbiano acquisito particolari titoli verso l'Associazione; essi sono nominati con decisione del Consiglio Direttivo e con ratifica a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. I Soci Onorari non versano le quote sociali e non hanno diritto al voto, anche se è consentito loro di partecipare con suggerimenti e proposte.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE (All. B)

Tutti devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo per un esame preventivo. Una volta accettata la domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo la Segreteria provvede a:

- rilasciare l'attestato di iscrizione ed appartenenza all'Associazione;
- trascrivere il nominativo dell'associato sul Libro Soci;

ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOCIO

- Con la domanda di ammissione (Allegato "B"), il nuovo Socio è tenuto a dichiarare di aver preso visione dello Statuto, di aver letto l'Informativa relativa al rilascio ed al trattamento dei dati personali, rilasciando specifica (totale o parziale) autorizzazione all'uso degli stessi da parte del personale addetto alla gestione dell'Associazione ed alla loro diffusione ai Soci ed ai Simpatizzanti appartenenti ad essa (Allegato "C").
- All'atto dell'iscrizione resta inteso il pagamento di una quota d'iscrizione. La quota sociale viene fissata ed aggiornata ogni anno; su motivata proposta del Consiglio Direttivo è l'Assemblea Generale che ne determina e ratifica l'ammontare.
- Tutti i Soci hanno l'obbligo di versare la quota annuale entro il 31 gennaio; per i disguidi o dimenticanze, non è prevista nessuna ammenda, ma il socio non in regola con la quota sociale, viene temporaneamente sospeso dal godimento del diritto di voto assembleare, fino al chiarimento della sua posizione, comunque non oltre il 30 giugno. Dopo tale data, il Consiglio Direttivo darà corso alla pratica di "decadimento", congelando la posizione per un anno. Al termine, espletati i tentativi ed i solleciti, il socio sarà dichiarato decaduto e cancellato dal Libro. Per la sua eventuale riammissione all'Associazione dovrà produrre nuova domanda, seguendo l'iter di cui al precedente articolo 6.

Art. 8 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari; i Soci Onorari possono prendere parte all'Assemblea. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. Le deleghe di rappresentanza ammesse sono nella misura di 2 per socio. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare:

- sull'elezione del Consiglio Direttivo;
 - Sul rendiconto consuntivo annuale e dell'eventuale bilancio preventivo;
 - su qualsiasi altro argomento che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre al suo esame ed approvazione".
- L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima, di almeno la metà degli associati aventi diritto a voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- L'assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente .

Il Presidente chiama il Segretario che per ogni assemblea dovrà redigere un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da conservare nel registro delle deliberazioni assembleari.

La convocazione dell'Assemblea generale, riportante la data, il luogo e l'Ordine del Giorno, è fatta dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta (e-mail, sms o lettera) che verrà inviata ai Soci in tempo utile, prima della data stabilita per l'Assemblea.

Le proposte di iniziative dei singoli Soci da inserire nell'OdG dovranno pervenire al Consiglio Direttivo, che ne valuterà l'accoglimento, almeno 20 giorni prima della data del previsto svolgimento dell'Assemblea.

Una eventuale mozione di sfiducia verso uno dei membri del Consiglio Direttivo, determinata dalla volontà espressa da almeno un quarto dei Soci, dovrà essere presentata almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale dovrà essere convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

Le votazioni nelle assemblee avvengono per alzata di mano; dovranno invece avvenire a scrutinio segreto quando la votazione riguarda:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- materia disciplinare;
- mozioni di sfiducia al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo.

Al di là dei casi previsti, la votazione a scrutinio segreto può essere attuata quando specificatamente essa è richiesta dalla maggioranza relativa dei Soci votanti.

Le delibere dell'Assemblea Generale vengono prese a maggioranza assoluta (metà più uno dei Soci rappresentati).

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, la votazione sarà ripetuta altre due volte dopodiché l'argomento in esame decadrà.

Le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberate dall'Assemblea Generale Straordinaria, in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci legalmente rappresentati; in seconda convocazione con voto della maggioranza dei Soci rappresentati.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea è retta dal Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da cinque Consiglieri di cui uno assolve la funzione di Segretario ed un altro quella di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo svolge tra l'altro i seguenti compiti:

- a. cura l'organizzazione e lo sviluppo dell'Associazione;
- b. convoca le Assemblee;
- c. provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d. è responsabile della contabilità;
- e. redige la relazione finanziaria annuale da sottoporre all'Assemblea;
- f. nomina a maggioranza il Segretario ed il Tesoriere scelto tra i Consiglieri;
- g. accoglie o respinge le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- h. Adotta procedimenti disciplinari.

ART. 10 – RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono nel corso dell'Assemblea Generale, salvo modalità dettate da situazioni contingenti e comunque approvate dall'Assemblea. Vengono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, ed in caso di parità di voti decide il sorteggio. Per il primo triennio saranno eleggibili solo i Soci Fondatori. Per i successivi trienni (ad eccezione del 1° Vice Presidente) alle nuove cariche sociali possono essere eletti tutti i soci ordinari.

Normalmente ogni tre anni l'Assemblea Generale provvederà al rinnovo delle nuove cariche del Consiglio Direttivo. Tra i candidati alle nuove cariche sociali, possono accedere tutti i Soci. Sono altresì inseriti nell'elenco dei candidati, a meno che non siano rinunciatari, i Soci decaduti dal precedente triennio.

Gli incarichi verranno assegnati ai candidati che avranno raccolto, in graduatoria, il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, deciderà il sorteggio.

La proclamazione degli eletti è ovviamente subordinata alla loro accettazione; in caso di mancata accettazione, o forzata rinuncia, vengono eletti nell'ordine coloro che avranno riportato più voti.

ART. 11 - PRESIDENZA ONORARIA

Questa carica è ricoperta in modo permanente dal parroco della parrocchia della SS. Trinità che partecipa alle riunioni con suggerimenti e proposte ma senza diritto di voto. Egli ne è anche il responsabile spirituale.

Nei locali della parrocchia poi da ospitalità all'Associazione la quale, in comune accordo con il Parroco decide luoghi ed orari di utilizzo ai fini dello svolgimento delle attività dell'Associazione stessa.

ART. 12 - PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente che è coadiuvato dal Vice-Presidente il quale esercita tutti i poteri di cui il Presidente l'abbia investito per delega e lo sostituisca a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto, con la maggioranza dei 2/3 dei voti dal Consiglio Direttivo ogni tre anni, tra i Consiglieri che costituiscono il Consiglio stesso e può essere rieletto.

Il Presidente decade dalla carica per:

- dimissioni, anche non motivate;
- mozione di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea Generale dei Soci;
- altra giusta causa che non gli consenta di poter svolgere l'incarico.

Il Presidente dimissionario o che abbia compiuto già un triennio mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Presidente; se invece è decaduto per altri motivi, viene temporaneamente sostituito dal Vice Presidente .

In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà provvedere al più presto alla nomina del nuovo Presidente, da scegliere tra i Consiglieri rimanenti, cui si aggiunge come Consigliere il primo dei non eletti dalla precedente Assemblea Generale dei Soci.

ART. 13 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; firma il carteggio d'ufficio dell'Associazione ed è il titolare del codice fiscale dell'Associazione.

ART. 14 – QUOTA SOCIALE E SUA UTILIZZAZIONE

La quota sociale viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I fondi devono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare gli scopi previsti del presente Statuto.

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. Quote degli associati;
- b. Contributi da privati;
- c. Entrate derivanti da attività produttive;
- d. Da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni culturali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, sanate tutte le pendenze, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto alla Parrocchia della SS. Trinità di Lunghezza.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio deve essere presentato, a cura del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo per l'approvazione.

ART. 16 – MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato con voto dell'Assemblea Generale assunto in conformità a quanto previsto all'art. 8 del presente Statuto.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni private non riconosciute.